

## **Art. 1 – Costituzione**

1. E' costituita con sede in Milano c/o il Museo Civico di Storia Naturale - corso Venezia 55 – l'organizzazione di volontariato denominata:

# **“GRUPPO BOTANICO MILANESE”**

2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, l'organizzazione è autonoma ed aperta a chiunque sia interessato alla botanica e alla micologia.

L'associazione può aderire – con delibera dell'assemblea a semplice maggioranza – a sodalizi aventi finalità analoghe alle proprie, purché non venga pregiudicata la sua autonomia.

## **Art. 2 – Finalità**

1. L'associazione ha per scopo:
  - di favorire lo studio delle piante e dei funghi;
  - di svolgere propaganda per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale;
  - di promuovere cultura naturalistica organizzando attività didattiche, mostre, conferenze e pubblicazioni scientifiche e divulgative.

Essa può compiere tutte le operazioni di qualsiasi natura, utili o necessarie per il raggiungimento dei propri scopi.

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

## **Art. 3 – Organi**

1. Sono organi dell'organizzazione:
  - l'Assemblea degli aderenti;
  - il Comitato Esecutivo
  - il Presidente

## **Art. 4 – Assemblea degli aderenti**

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni della convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli aderenti in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
6. Ciascun aderente può farsi rappresentare da altri aderenti, esclusi i candidati al comitato. Ogni aderente, peraltro, non può essere portatore di più di una delega.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.
8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - eleggere i membri del Comitato Esecutivo;
  - eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
  - eleggere i componenti dei Revisori dei Conti;
  - approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
  - approvare il bilancio preventivo;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - approvare o respingere le modifiche dello statuto di cui all'art. 16;
  - approvare l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

### **Art. 5 – Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da 5 o 9 membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

In caso di cessazione di un suo membro, il Comitato, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione; il neo eletto resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

2. Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

3. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
  - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
  - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuoverne e coordinarne l'attività e autorizzare le spese;
- assumere eventualmente del personale determinandone le retribuzione;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario e le altre cariche sociali;
- accogliere o rigettare le domande di aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

### **Art. 6 – Presidente**

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato Esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente art. 4, comma 3 e art. 5, comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente, in mancanza di questi dal consigliere più anziano.

### **Art. 7 – Segretario**

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
  - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo;
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo;
  - è a capo del personale.

### **Art. 8 – Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

### **Art. 9 – Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

### **Art. 10 – Gratuità delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

### **Art. 11 – Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

### **Art. 12 – Aderenti**

1. Sono aderenti all'organizzazione le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che sottoscrivono il presente statuto e che ne fanno richiesta con apposito modulo e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Esecutivo.

2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo.
3. La qualità di aderente si rinnova ogni anno mediante versamento della quota associativa entro il 30 giugno.
4. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
  - dimissioni volontarie;
  - per non aver effettuato il versamento della quota associative;
  - per morte;
  - per indegnità deliberata dal Consiglio Esecutivo.In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.
5. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

### **Art. 13 – Diritti e obblighi degli aderenti**

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

### **Art. 14 – Quote sociali**

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

### **Art. 15 – Risorse economiche**

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative e contributi degli aderenti;
  - contributi dei privati;
  - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato Esecutivo.
  3. Ogni operazioni finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

### **Art. 16 – Modifiche allo statuto**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

### **Art. 17 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, in conformità all'art. 5 comma 4 L.266/91 che cita: "In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico e analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile", che comunque non potrà essere suddiviso fra i soci.

### **Art. 18 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.